



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA BOZZA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E LA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO IN AMBITO AA DEL VIGENTE PRGC.

L'anno *duemiladieci*, addì *diciassette* del mese di *Febbraio* alle ore *16.30* nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- BRACCO Angela	NO
Assessore	- BRUNATTI Luca	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	NO
Assessore	- TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Tecnica-Settore Edilizia Privata ed Urbanistica** - in data **16/2/2010** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: **"Approvazione nuova bozza di convenzione fra il Comune di Avigliana e la Società Operaia di Mutuo Soccorso relativa al Permesso di Costruire per la ristrutturazione di un fabbricato in ambito AA del vigente PRGC."**;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente rilasciati dal Responsabile dell'**Area Tecnica-Settore Edilizia Privata ed Urbanistica**- e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, in data 17/12/2009 con cui è stato differito al 30/04/2010 il termine di approvazione del bilancio 2010 per gli Enti Locali;

Che con la deliberazione consiliare n. 15 del 29/01/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2009 e pluriennale 2009/2011;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 17.6.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i responsabili dei settori ed attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l'esecuzione dei programmi e dei progetti per l'anno 2009;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell' **Area Tecnica – Settore Edilizia Privata ed Urbanistica** -, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

/sa

AREA TECNICA

Alla Giunta Comunale

Proposta di deliberazione n. 1/2010

redatta dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

OGGETTO: Approvazione nuova bozza di convenzione fra il Comune di Avigliana e la Società Operaia di Mutuo Soccorso relativa al Permesso di Costruire per la ristrutturazione di un fabbricato in ambito Aa del vigente PRGC.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che

Il Sig. ROCCI PIER CARLO in qualità di Presidente della SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO con sede legale in Avigliana Via Porta Ferrata n. 15 ha presentato in data 31.03.2009 prot. 0006767, istanza per la ristrutturazione di un fabbricato esistente in Via Montenero n. 4 censito in catasto al foglio n. 21 mappali n. 116-118;

il fabbricato è ubicato in zona Aa di PRGC ed identificato con i codici alfanumerici 14.05.FA e 14.04.FA ed è soggetto a ristrutturazione edilizia con recupero dei volumi esistenti in sede di permesso di costruire convenzionato;

il progetto è stato definitivamente integrato in data 22.06.2009 prot. 0012692 e 10/11/2009;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 242/2009 veniva approvata la convenzione edilizia per l'intervento di cui trattasi;

Da in data 10/02/2010 prot. 2375 perveniva la proposta di una nuova bozza di convenzione in cui, rispetto a quanto approvato con la delibera n. 242/2009 prima citata, si prevede l'assoggettamento ad uso pubblico delle aree a standard urbanistici in luogo della monetizzazione delle stesse;

nel merito si propone l'assoggettamento dell'area cortilizia a parcheggio pubblico per complessivi mq 183,00 a fronte di un'area necessaria per servizi pari a mq 182,37;

gli elaborati presentati risultano essere:

- nuova bozza di convenzione edilizia
- tavola n. 5 "Individuazione area oggetto di vincolo di assoggettamento ad uso pubblico"

Ritenuta meritoria di accettazione tale proposta tenuto conto della necessità contingente di reperire aree a parcheggio nel Contro Storico ed in prossimità della Piazza Conte Rosso;


Fermo restando quanto altro disposto con la delibera di Giunta Comunale n. 242/2009;

**PROPONE
CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

1. Di approvare allegata nuova bozza di convenzione relativa al Permesso di Costruire Convenzionato da stipularsi fra il Comune di Avigliana e la Società Operaia di Mutuo Soccorso al fine della ristrutturazione con trasformazione d'uso del fabbricato ubicato in Via Montenero n. 4 censito in catasto al foglio n. 21 mappali n. 116-118 con allegati i seguenti elaborati:
 - 1) Convenzione edilizia;
 - 2) Tavola n. 5 "Individuazione area oggetto di vincolo di assoggettamento ad uso pubblico";
2. Di dare atto che rimane fermo quanto altro disposto con la delibera di Giunta Comunale n. 242/2009;
3. Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Avigliana, lì 16/02/2010

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA
(Luca Geom. ROSSO)





L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA
(BALDASSARE MARCECA)



COMUNE DI AVIGLIANA

LOCALITA' : VIA MONTENERO

OGGETTO :

PROGETTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DI FABBRICATO
ESISTENTE A DESTINAZIONE POLIVALENTE

COMMITTENTE :

**SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO
SOCOCCORSO DI AVIGLIANA**

SEDE SOCIALE:
VIA PORTA FERRATA N° 15
AVIGLIANA (TO)

STUDIO GOFFI S.R.L.

VIA F.LLI GIROTTI, 4
10051 AVIGLIANA
TEL. 011/9367744 - 9342377
P.I. 09276740017

TITOLO :

BOZZA DI CONVENZIONE EDILIZIA

DATA : 24/03/2009



IL PROGETTISTA:



IL PROPRIETARIO:

Società Operaia di Mutuo
Soccorso di Avigliana
Via Porta Ferrata, 15 - 10051 Avigliana
Part. IVA 07547910013

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the owner of the property, is written over the printed name and address of the Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliana.

Schema di Convenzione Relativa

a

Permesso di Costruire Convenzionato

e

ai sensi dei disposti della

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/98

Rep. N°

att. N°

REPUBBLICA ITALIANA

Convenzione edilizia tra il Comune di Avigliana e la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliana

per l'approvazione del Permesso di Costruire Convenzionato

del fabbricato sito in Avigliana, via Montenero

L'anno duemilanove, addì del mese di.....in Avigliana, presso
, ,avanti a me Notaio , fra loro d'accordo e
con il mio consenso a mente di legge, sono personalmente comparsi:

il geom. , nato a il , Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Avigliana, e domiciliato per la carica in Avigliana Piazza Conte Rosso 7, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Avigliana, in quanto autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n°..... del divenuta esecutiva ai sensi della legge che in copia conforme all'originale rilasciata dal Segretario Comunale di Avigliana si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti (part. IVA 01655950010) da una parte

e il Sig. Rocci Pier Carlo, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliana

Componenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo e faccio fede;

P R E M E S S O

- che il Sig. Rocci Pier Carlo, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliana è proprietario del fabbricato indicato nella Tav. 1 degli elaborati tecnici del progetto, meglio precisati nel seguito per una superficie coperta complessiva di mq. **171.90** compreso in zona prevalentemente residenziale all'interno della perimetrazione del Centro Storico e costituito da due porzioni tipologicamente distinte individuate con i codici alfanumerici 14.05.FA e 14.04.FA del P.R.G.C. del Comune di Avigliana così come modificato dalla Variante

relativa al Centro Storico, in forza di atto/i di compravendita del
rogato/i dal/i notaio/i registrato/i

- che per la porzione di fabbricato individuata con il codice 14.05.FA, in mappa al Fg. XXI, particella n. 118 subalterno 102, avente superficie coperta pari a mq. **40.00** per una volumetria di mc. **223.61** ai sensi delle N.T.A. della variante al P.R.G.C. vigente relativa al Centro Storico é ammesso il recupero del volume esistente, con interventi di ristrutturazione edilizia senza ampliamento;

- che per la porzione di fabbricato individuata con il codice 14.04.FA, in mappa al Fg. XXI, particella n. 118 subalterno 102 e 103, avente superficie coperta pari a mq. **131.90** per una volumetria di mc. **805.61** ai sensi delle N.T.A. della variante al P.R.G.C. vigente relativa al Centro Storico é ammessa la totale demolizione con fedele ricostruzione, laddove idonea perizia asseverata dimostri l'impossibilità del suo recupero mediante altri tipi di intervento, purché avvenga nel rispetto degli attuali fili di fabbricazione e delle attuali altezze, fatto salvo l'obbligo di arretramento, sull'allineamento dei fabbricati esistenti, della spalletta dell'attuale passo carraio discostantesi verso strada, in modo tale da creare uno slargo, seppur lieve, che consenta una più agevole viabilità e accesso al cortile interno dell'immobile. Precisa prescrizione delle norme vigenti impone che il portone di accesso al cortile interno, seppur rilocalizzato, debba essere restaurato e riposizionato e che la superficie risultante dall'arretramento debba essere ceduta gratuitamente al Comune. Tale tipo di intervento di demolizione con ricostruzione é comunque assoggettato a Permesso di Costruire Convenzionato;

- che il progetto di Permesso Edilizio Convenzionato si inquadra nelle previsioni del vigente P.R.G.C., approvato con D.G.R. 22/09/1997 n. 5-22506, variante n. 15 approvata con D.G.R. 18/07/2005 n. 18-495 e così come modificato dalla sua Variante relativa al Centro Storico e s.m.i. e successive varianti parziali;

- che per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio del fabbricato di cui trattasi, detto progetto di Permesso di Costruire Convenzionato è stato predisposto a firma del **Dott. Ing. GOFFI Luciano** ed è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico-illustrativa del progetto;
2. Documentazione fotografica;
3. Convenzione edilizia;

Serie di n. 4 tavole di disegni, specificatamente:

4. tav. n. 1 **Situazione esistente** ;
5. tav. n. 2 **Progetto**;
6. tav. int. n. 3 **Integrazione - Individuazione area ceduta per ampliamento stradale**;
7. tav. int. n. 4 **Integrazione – Dimostrazione superficie lorda di pavimento in trasformazione d'uso**
8. tav. int. n. 5 **Integrazione – Individuazione area oggetto di vincolo**

di assoggettamento ad uso pubblico

- che sul progetto di Permesso di Costruire Convenzionato si è espressa favorevolmente la Commissione Edilizia, come da parere espresso nell'adunanza del 29 giugno 2009 senza osservazioni;
- che la Giunta Comunale nella seduta del ha approvato il progetto di Permesso di Costruire Convenzionato presentato Sig. Rocci Pier Carlo, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliana;
- che tale Società esercita attività socio culturali non a scopo di lucro, svolte dagli associati in forma puramente volontaria e senza alcun tornaconto personale economico;
- che la società intende per quanto sopra avvalersi dei disposti contenuti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/98;
- che il Sig. Rocci Pier Carlo, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliana successivamente individuato come "il proponente" e "soggetto attuatore" ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- con riserva delle approvazioni di legge per quanto riguarda il Comune, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne il proponente.

ART.1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

L'attuazione del progetto di Permesso di Costruire convenzionato, relativo alla ristrutturazione edilizia con parziale demolizione e ricostruzione del fabbricato sito nel Comune di Avigliana descritto nelle Tavv. **1-2-3** degli elaborati di progetto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del avverrà in conformità delle norme di cui alle N.T.A. del vigente P.R.G.C. così come modificato dalla Variante relativa al Centro Storico e successive varianti e modifiche parziali e nello specifico in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative all'immobile individuate con i codici alfanumerici 14.04.FA e 14.05.FA, delle norme della presente convenzione, nonché secondo gli elaborati del Permesso di Costruire Convenzionato stesso che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, allegati sotto lettera "B", i quali elaborati costituiscono semplice precisazione alle prescrizioni del P.R.G.C. .

ART. 3 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Il Permesso di Costruire Convenzionato ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbanistica del fabbricato sito nel Comune di Avigliana e descritto alle Tavv. 1-2-3, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 21 mappali nn. 116-118 in zona Aa14 di P.R.G.C. "prevalentemente residenziale avente carattere storico-artistico e ambientale", in testa al Sig. Rocci Pier Carlo, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliana per una superficie lorda di pavimento complessiva di mq. 299.28, una superficie utile di pavimento di mq. 238.89 e una volumetria pari a mc. 1024.66 avente destinazione di **terziario privato**.

La destinazione d'uso anzidetta non può essere modificata per tutta la durata della presente convenzione, e comunque, anche oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni.

Eventuali modificazione di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico del proponente o degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli Uffici Comunali.

Il proponente si impegna, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici a destinazione terziaria affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

La disposizione planimetrica dell'edificio, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche sono indicate alle Tavv. 2-3.

Il progetto dell'edificio, contenuto nella Tav. 2 ha titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire, e sarà ulteriormente precisato negli atti tecnici a corredo della istanza di Permesso di Costruire.

ART. 4. - CESSIONE GRATUITA ED ASSOGGETTAMENTO AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI CUI ALL'ART. 50 L.R. 56/1977

Il proponente cede gratuitamente al Comune di Avigliana le aree necessarie per la realizzazione dell'ampliamento stradale, così come indicate nella Tav. 3 così ripartite:

1) opere per l'ampliamento stradale = mq 2.39

La cessione delle aree suddette avviene contestualmente alla firma del presente atto, senza indennizzo.

Le aree di che trattasi sono dettagliatamente indicate nella Tav. 3, e riportate nell'apposito tipo di frazionamento catastale n. approvato dall'UTE in data, allegato sotto la lettera. al presente atto, che ne determina l'immediata cessione al Comune.

L'area necessaria per le opere di urbanizzazione secondarie e primarie risulta pari a:

S.L.P. = mq. 227.96 x 80% = ... 182,37. mq.

AREA ASSOGGETATA AD USO PUBBLICO : = 183,00 mq.

AREA DA MONETIZZARE :

= ... 0..... mq.

Non risulta pertanto necessaria la monetizzazione delle aree a servizi poiché viene assoggettata per servizi pubblici - parcheggio un'area ubicata nel cortile interno, come indicato sulla elaborato (tav n. 5) allegato alla presente, di superficie pari a 183,00 mq.

ART. 4.1 - CESSIONE GRATUITA AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI CUI ALL'ART. 51 N. 2 L.R. 56/1977

Non esistono aree da cedersi per le opere di urbanizzazione secondaria.

ART. 5 - ONERI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Trattandosi di intervento in aree urbanizzate che non necessitano del rifacimento di opere di urbanizzazione o del loro potenziamento, l'onere di urbanizzazione primaria viene calcolato in base alla superficie dell'intervento.

Si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di urbanizzazione primaria applicando l'onere unitario stabilito dalle tabelle allegate alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.2008 proporzionalmente alla superficie degli edifici.

L'onere forfettariamente determinato risulta:

Destinazione d'uso direzionale €/mq 93.61 x mq 182.37 = € 17.071,65

Ai sensi e per gli effetti dei contenuti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/98 e dei successivi artt. 13, 14, 15 e 16 della presente convenzione, nessun contributo è dovuto.

ART. 6 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

Trattandosi di intervento in aree urbanizzate che non necessitano del rifacimento di opere di urbanizzazione o del loro potenziamento, l'onere di urbanizzazione secondaria verrà calcolato in base alla superficie dell'intervento.

Si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di urbanizzazione secondaria applicando l'onere unitario stabilito dalle tabelle allegate alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.2008 proporzionalmente alla superficie degli edifici.

L'onere forfettariamente determinato risulta:

Destinazione d'uso direzionale €/mq 16,71 x mq 182.37 = € 3.047,40

Ai sensi e per gli effetti dei contenuti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/98 e dei successivi artt. 13, 14, 15 e 16 della presente convenzione, nessun contributo è dovuto.

ART. 7 - GARANZIE FINANZIARIE - RIEPILOGO

Non essendo dovuto alcun contributo concessorio, non è costituita alcuna polizza fidejussoria a garanzia degli oneri concessori stessi.

ART. 8 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Ai sensi e per gli effetti dei contenuti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/98 e dei successivi artt. 13, 14, 15 e 16 della presente convenzione, nessun contributo è dovuto.

ART. 9 - ALLACCIAMENTI ALLE INFRASTRUTTURE E ALLE RETI ESISTENTI.

Il soggetto attuatore, si obbliga per sé, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, nel rispetto delle leggi di settore e dei Regolamenti vigenti nel Comune di AVIGLIANA di allacciare, a propria cura e spese, le infrastrutture primarie previste nel presente piano esecutivo alle relative reti esistenti comunali.

Inoltre saranno a totale carico del soggetto attuatore tutte le opere e contributi che eventualmente saranno richiesti dalle Società erogatrici dei servizi tecnologici per luce - gas - telefono - ecc.

Le opere di cui al presente articolo devono essere realizzate prima della posa dell'asfaltatura delle strade o aree pubbliche e/o la posa del materiale di finitura al fine di non compromettere la corretta esecuzione e gestione delle opere di urbanizzazione realizzate.

ART. 10. - RINUNCIA ALLA RETROCESSIONE DELLE AREE.

La cessione delle aree di cui al precedente articolo 4 sarà accompagnata da formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione, anche nel caso in cui per qualsiasi ragione, le aree destinate alla edificazione, non siano totalmente o parzialmente utilizzate dai soggetti attuatori, successori o aventi causa.

ART. 11. - OBBLIGO DEL TITOLO ABILITATIVO, AI SENSI DEL D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Il soggetto attuatore dichiara di avere piena conoscenza dell'obbligo di ottenere regolare Titolo abilitativo per le opere, anche di urbanizzazione, da realizzare nell'ambito del Permesso di Costruire Convenzionato. I permessi dovranno in ogni caso rispettare quanto previsto nel presente piano esecutivo e quanto contenuto negli articoli 15 e 16 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e in tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari che dettano norme per il legittimo rilascio dei Permessi di Costruire, con particolare riferimento a quelle relative alla salvaguardia dell'ambiente.

ART. 12 - RILASCIO DI CERTIFICATO DI AGIBILITA'.

Resta stabilito anche convenzionalmente per quanto riguarda il proponente che il Comune non rilascerà alcun certificato di agibilità dei locali a norma dell'art. 24-25 del DPR 380/01 se non quando dal proponente o chi per esso si sia adempiuto agli obblighi inerenti alla concessione delle aree, e al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380/01.

ART. 13 – UTILIZZO LOCALE AUTORIMESSA

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliana si impegna con il presente atto a concedere in uso alla Protezione civile l'autorimessa posta al piano terra del fabbricato, fino alla cessazione dell'attività svolta dalla Società stessa.

ART. 14 – UTILIZZO LOCALE DESTINATO A SALA POLIVALENTE E ACCESSORI

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliana si impegna a concedere al Comune di Avigliana, per finalità pubbliche, la fruizione a titolo gratuito della sala polivalente e locali accessori secondo un programma da concordare preventivamente fra le parti, nei periodi e/o orari in cui gli stessi locali non siano in utilizzo alla Società. In tal caso all'Ente Pubblico spetterà l'onere delle sole spese vive sostenute dalla Società in ordine all'eventuale riscaldamento dei locali e/o altro.

ART. 15 – EVENTUALE CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliana assume l'impegno di comunicare preventivamente al Comune l'eventuale cessazione della propria attività entro mesi tre dalla stessa.

ART. 16 – ACCETTAZIONE DISPOSTI

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliana accetta integralmente il disposto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/98 impegnandosi a cessare immediatamente le proprie attività nel caso di mancato rispetto della presente convenzione, senza che la Società stessa possa in alcun modo vantare diritti alcuno in merito, nei confronti del Comune.

ART. 17 - ALIENAZIONE DELLE AREE

Qualora il soggetto attuatore proceda ad alienazione delle aree oggetto del Permesso di Costruire Convenzionato dovrà trasmettere per diritto reale agli acquirenti dei singoli lotti o unità immobiliari gli oneri di cui alla presente convenzione.

Il soggetto attuatore e gli acquirenti restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi assunti.

Sino al deposito delle nuove polizze fidejussorie o alla voltura di quelle già agli atti a capo dei nuovi acquirenti, rimangono valide per il Comune le polizze fidejussorie già agli

atti e il Comune potrà disporre di queste per tutti gli adempimenti derivanti dalla presente convenzione.

Il soggetto attuatore dovrà dare notizia al Comune di ogni trasferimento, entro trenta giorni dall'atto notarile di trasferimento della proprietà, pena una sanzione pari € 1.500,00. Il Comune in caso di mancato pagamento potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto.

In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri di cui sopra, i proponenti ed i loro successori od aventi causa nell'esecuzione di opere ed impianti dovranno attenersi alle norme dettate dalla presente convenzione.

ART. 18 - TRACCIAMENTI.

Il soggetto attuatore si obbliga a tracciare, a proprie cura e spese, le strade, le delimitazioni dei lotti e quant'altro attiene al Permesso di Costruire Convenzionato stesso riferentesi alle aree di urbanizzazione primaria e secondaria, con l'apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione plano-altimetrica con idoneo punto 0,00 fisso dovrà essere riportata su idonea planimetria di insieme del Permesso di Costruire Convenzionato con gli opportuni riferimenti, da trasmettere all'U.T.C. prima del rilascio del titolo abilitativo.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà disporre eventuali sopralluoghi al fine di verificare la conformità dello stesso con il tipo di frazionamento approvato dall'U.T.E.

ART. 19. - PICCOLE MODIFICHE.

Sono consentite, su istanza del soggetto attuatore, nell'ambito della legislazione vigente ed in sede di permesso di costruire, su parere dell'U.T.C. e della Commissione Edilizia Comunale, modeste modifiche al Permesso di Costruire Convenzionato che non alterino il contenuto e le caratteristiche generali, ma che siano migliorative sia della composizione urbanistica sia dell'utilizzo delle infrastrutture in progetto.

In particolare così come disposto dall'articolo 3 non costituiscono varianti al Permesso di Costruire Convenzionato l'accorpamento di uno o più lotti, il frazionamento dei lotti, del verde e dei parcheggi privati all'interno delle recinzioni a condizione che la viabilità esterna, gli accessi, i parcheggi privati posti fuori delle recinzioni, le aree pubbliche non

vengano modificate rispetto a quanto previsto nel presente piano esecutivo. Non costituiscono altresì varianti al Permesso di Costruire Convenzionato lievi modifiche degli accessi e delle aree private esterne alle recinzioni a condizioni che non venga modificato il disegno delle recinzioni stesse verso le vie d'accesso al fine di non snaturare l'impostazione del progetto originario stesso e convenzionato.

ART. 20. - SANZIONI.

Oltre alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia, in particolare dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., dall'art. 69 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., e da quelle già previste dagli articoli precedenti, le Parti convengono di stabilire le seguenti sanzioni convenzionali:

- a) in caso di inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano di intervento (art. 69 lett. b L.R. n. 56/77):
- penale convenzionale a carico dei lottizzanti o degli aventi diritto, pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli Uffici Comunali;
- b) in caso di inosservanza delle caratteristiche tipologiche e costruttive previste dai progetti allegati Permesso di Costruire Convenzionato, qualora gli stessi non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune:
- penale pari al 20% del contributo dovuto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;

Quanto sopra, fermo restando le disposizioni previste dal D.P.R. 380/01 e s.m.i., e dall'art. 45, numero 4, dall'articolo 69 punto b) della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.

La presente convenzione deve essere stipulata entro 12 mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Permesso di Costruire Convenzionato, pena l'annullamento del medesimo.

ART. 21. - TRASCRIZIONE.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino a trascrivere il presente atto, con sollievo dello stesso conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 22. - SPESE D'UFFICIO.

Sono a totale carico del soggetto attuatore le spese relative alla stipulazione, registrazione, trascrizione della presente convenzione e dei conseguenti atti traslativi della proprietà in essa previsti (vulture aree cedute,...).

ART. 23. - DURATA E VALIDITA' DEL PIANO ESECUTIVO.

Il presente Permesso di Costruire Convenzionato ha validità di anni 10 dalla data di stipula della convenzione edilizia. Alla scadenza si applicano i disposti di cui all'articolo n. 17 della Legge 1150/42.

ART. 24. - ALTRE NORME.

Per quanto non contenuto nel presente atto, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare al D.P.R. 380/01 e s.m.i. (T.U. Edilizia) e alla L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto da me scritto in parte ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti che lo confermano e meco lo sottoscrivono.

COMUNE DI AVIGLIANA

LOCALITA': VIA MONTENERO

OGGETTO :

RECUPERO FUNZIONALE DI FABBRICATO
ESISTENTE A DESTINAZIONE POLIVALENTE

COMMITTENTE :

SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO
SOCORSO DI AVIGLIANA

SEDE SOCIALE:
VIA PORTA FERRATA N° 15
AVIGLIANA (TO)

STUDIO GOFFI S.R.L.

VIA F.LLI GIROTTO, 4
10051 AVIGLIANA
TEL. 011/9367744 - 9342377
P.I. 09276740017

AVOLA N. INT. 5

SCALE : 1:500

TITOLO :

-INTEGRAZIONE-
INDIVIDUAZIONE AREA
OGGETTO DI VINCOLO
DI ASSOGGETTAMENTO
AD USO PUBBLICO

DATA : 19/01/2010

FILE : 2010-01-19_planim_vincolo.dwg

IL PROGETTISTA:



IL PROPRIETARIO:

Società Operaia di Mutuo
Soccorso di Avigliana
Via Porta Ferrata, 15 - 10051 Avigliana
Part. IVA 07547910013





Scala

PLANIMETRIA - SCALA 1:500 -

(CATASTO TERRENI FG. 21 NN. 116-118)

LEGENDA :

PERIMETRAZIONE AREA DI PROPRIETA'



NUOVA AREA A SERVIZI PUBBLICI IN PROGETTO

183,00MQ

$10,75 \times 16,15 + (0,32 \times 1,17) / 2 + ((1,17 + 2,05) / 2) \times 2,76 + ((2,05 + 1,46) / 2) \times 2,71 =$

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. 28 DEL 17/2/2010

OGGETTO: Approvazione nuova bozza di convenzione fra il Comune di Avigliana e la Società Operaia di Mutuo Soccorso relativa al Permesso di Costruire per la ristrutturazione di un fabbricato in ambito Aa del vigente PRGC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8-6-1990, n. 142, così come modificato dall'art. 17, c. 85 del D.L. 127/97, vengono espressi i seguenti pareri dei Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

a) ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.....

16/2/2010

IL FUNZIONARIO

b) ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE.....

16/2/2010

IL FUNZIONARIO

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Vanna ROSSATO)

COPIA ALBO:

☒ ATTI

☐ _____

☐ SEGRETERIA

☐ CULTURA

☐ LL.PP.

☐ U.T.C.

☐ VIGILI

☒ RAGIONERIA

☐ TRIBUTI

☐ AMBIENTE ED ENERGIA

☒ PRESIDENTE SOCIETA' OPERAIA (CONFEONATA in data 23/2/2010)

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 22 FEB. 2010 al n. 247 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 22 FEB. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 22 FEB. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

22 FEB. 2010

- ☒ viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal _____ come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- ☒ è stata comunicata in elenco in data 22 FEB. 2010 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- ☒ è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **17/02/2010** in quanto:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

☐ decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267).

Avigliana, li 22 FEB. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio